

Statuto

"LE MINIERE GOLF CLUB - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata"

ALLEGATO A

all'Atto Rep. n. 12377

Racc. n. 10087

TITOLO I

Denominazione – Sede – Caratteri salienti – Oggetto sociale - Durata

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

- 1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall'articolo 6, D.Lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata "**LE MINIERE GOLF CLUB - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata**", in forma abbreviata "**LE MINIERE GOLF CLUB S.S.D. a r.l.**" (d'ora in poi "società"). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, D.Lgs. 36/2021.
- 1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".

Articolo 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

- 2.1. La società ha sede legale nel Comune di Cavriglia (AR), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
- 2.3. La società, attraverso gli organi a ciò competenti, potrà istituire sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
- 2.4. La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
- 2.5. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal Registro delle Imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3) CARATTERI SALIENTI

- 3.1. La società è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro. E' pertanto esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o di riserve durante la vita della società, se non imposte dalla legge. In caso di scioglimento della società per qualunque causa, il patrimonio per la quota eccedente il capitale sociale sottoscritto e versato dovrà essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- 3.2. La società potrà avvalersi dei benefici fiscali e contributivi previsti per gli enti sportivi dilettantistici nel qual caso dovrà attenersi ai dettami delle norme di riferimento.
- 3.3. Le Miniere Golf Club nasce come ASD nel 2010 da un numero importante di donne e uomini del territorio uniti nell'obiettivo comune di portare la disciplina del golf a Cavriglia in un'area degradata ex-mineraria di proprietà del Comune di Cavriglia e oggetto di riqualificazione ambientale. Il 25 maggio 2018 si evolve in SSD a r.l. per far fronte ai crescenti impegni che la società sportiva deve affrontare nella gestione del campo pratica a tre buche, e poi nell'ampliamento in corso di ulteriori 9 + 6 buche. Tutti cambiamenti societari che mantengono inalterate le motivazioni di base iniziali, quelle di fornire attraverso la pratica del golf in un contesto paesaggistico unico una nuova occasione di crescita alla comunità di questo territorio. "Golf per tutti" è la

missione della società.

Articolo 4) OGGETTO SOCIALE

4.1. La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica del golf.

4.2. In particolare, la società ha per oggetto:

- a) l'esercizio e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- b) l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione e la gestione del golf dilettantistico, compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento e iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
- c) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica ad esse collegate, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o dell'ente di promozione sportiva e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. alle quali la società intenderà aderire;
- d) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali e internazionali;
- e) l'organizzazione e la gestione - anche in sostituzione di, o in associazione con, enti pubblici - di uno o più impianti e strutture sportive pubbliche o private, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., e dei servizi connessi, quali bar, ristoranti, strutture ricreative, ecc., anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali;
- f) l'organizzazione, la redazione, la gestione e la distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste.

La società può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanandoli dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto ed al regolamento della Federazione Italiana Golf (d'ora in avanti anche "F.I.G."), delle Federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate a cui è affiliata e del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.).

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

- g) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna o utile, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- h) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- i) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o locazione, l'organizzazione di meeting e conferenze, di attività ricreative, di tempo libero e sportive;
- j) gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i soci, i loro congiunti e per i frequentatori e utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;
- k) assumere partecipazioni, purché non a fini di collocamento, in altri enti o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.

Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della società né essere svolte nei confronti del pubblico.

4.3. L'associazione può altresì operare quale Ente del terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento senza scopo di lucro, delle finalità di cui all'art.4 del D.G.L.S. 117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni di cui al D.G.L.S. 117/2017.

4.4. Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Le Miniere Golf Club SSD garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benessere psico fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Le Miniere Golf Club SSD agisce per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati e si conforma ai D.Lgs n.36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

4.5. Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private ingegnere spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti e dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

4.6. Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'articolo 9, D.Lgs. 36/2021.


4.7. La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., c.c..

4.8. Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

4.9. Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

4.10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

4.11. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti



The image shows a circular official stamp of the company, partially overlapping a large, stylized handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Roberto' or similar. Below the main signature, there is a smaller, more legible signature that reads 'Roberto Sans'.

e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

- 4.12 Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 5) DURATA

- 5.1. La società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Capitale sociale – Partecipazioni – Diritti dei soci – Altri apporti dei soci

Articolo 6) CAPITALE SOCIALE

- 6.1. Il capitale sociale è fissato in euro 37.000,00 (trentasettemila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
- 6.2. Eventuali utili ed avanzi sono destinati alla attività statutaria di cui al precedente art.3 oppure ad incremento del patrimonio.
- 6.3. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021.
- 6.4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del c.c.. Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. In deroga all'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione in tale norma prevista.
- 6.5. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni di opera o di servizi a favore della società.
- 6.6. Nel caso in cui il conferimento avvenga a norma dell'art. 2464, sesto comma, c.c., resta salva la possibilità per il socio di sostituire la polizza o la fideiussione all'uopo prestata con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 7) PARTECIPAZIONI

- 7.1. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.
- 7.2. In applicazione del principio di democraticità già sancito dal comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/2002, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci e il valore della loro quota dovrà essere sempre proporzionale all'entità del conferimento.

Articolo 8) DIRITTI DEI SOCI

- 8.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 8.2. Condizione indispensabile per l'ammissione nella compagine sociale e per l'iscrizione al Circolo come atleta dilettante è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 8.3. Le norme interne della Società sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.
- 8.4. Fermo quanto sancito al primo comma del presente articolo, tutti i soci godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla qualità di socio in modo uguale, salve le limitazioni di carattere

generale ed uniforme previste dal presente statuto.

8.5. In particolare, i Soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza alla Società, ivi compresi il diritto di voto nelle Assemblee ed il diritto di essere eletti negli organi della Società. Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

8.6. Solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

Articolo 9) ALTRI APPORTI DEI SOCI

9.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti a fondo perduto o in conto capitale oppure finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

TITOLO III

Trasferimento – Recesso – Rimborso - Esclusione

Articolo 10) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

10.1. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

10.2. In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte valgono le seguenti regole:


- a) Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.
- b) In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.
- c) Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non potrà essere iscritto nel libro dei soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
- d) In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 11) RECESSO DEL SOCIO

11.1. Considerato il divieto di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi di cui al precedente articolo 10.1, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, 2° comma, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

11.2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2469, 2473 e 2497 quater, c.c.

11.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.



The image shows a circular stamp of the Italian Football Federation (FIGC) with the text "FEDERAZIONE ITALIANA CALCIO ASSOCIATO" around the perimeter. Below the stamp, there are two handwritten signatures in black ink. The first signature is larger and more prominent, while the second is smaller and located further down the page.

Articolo 12) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

12.1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso nei limiti del capitale versato detratte eventuali perdite.

Articolo 13) ESCLUSIONE DEL SOCIO

13.1. Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L'interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

13.2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

13.3. Ferme restando le cause di esclusione previste dal c.c., costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;
- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

13.4. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, c.c.

TITOLO IV Organi sociali

Articolo 14) ORGANI SOCIALI

14.1. Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- d) l'Organo di Controllo.

14.2. Tutti gli organi sociali sono nominati dall'assemblea.

TITOLO V

Decisioni dei soci - Assemblea – Svolgimento dell'assemblea – Diritto di voto e quorum – Presidenza - Convocazione

Articolo 15) DECISIONI DEI SOCI

15.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2. Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto già stabilito per legge:



- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la scelta della struttura dell'organo amministrativo, degli organi di disciplina e dell'eventuale organo di controllo, la nomina e la revoca dei componenti di essi;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 6) le decisioni in merito alla nomina, alla revoca ed alla sostituzione dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c..

Non è necessaria una decisione dei soci che autorizzi gli acquisti di cui all'art. 2465, secondo comma, c.c..

15.3. Con riferimento alle materie di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del presente art. 15 nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare. Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le materie di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del precedente capoverso, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, richiedano diverse specifiche maggioranze.

15.4. Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

15.5. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, e precisamente mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale. Tali decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. In tali casi, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. A tal fine, gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, fax o e mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui



sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

15.6. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

15.7. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

Articolo 16) ASSEMBLEA DEI SOCI

16.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

16.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

16.3. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

- a) lettera spedita ai soci, nel loro domicilio quale risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati e fornita di avviso di ricevimento;
- b) messaggio fax o di posta elettronica spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla Società; in tal caso i soci dovranno, prima dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

16.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti ovvero risulti, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, che sono informati della riunione e degli argomenti da trattare e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di amministrazione affidata a più amministratori che non costituiscono Consiglio, dal più anziano degli amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

17.2. Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Articolo 18) DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

18.1. A ciascun socio spetta un voto proporzionale alla partecipazione posseduta.

18.2. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

18.3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 2372 c.c.

18.4. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea deve reputarsi validamente costituita qualunque sia il quorum.

18.5. Per le operazioni di modificazione dello statuto sociale, l'assemblea si reputa regolarmente costituita laddove vi sia la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

18.6. L'assemblea elettiva si reputa regolarmente costituita laddove vi sia la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

18.7. L'assemblea approva a maggioranza dei presenti le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Articolo 19) CONVOCAZIONE

19.1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

19.2. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata o anche da una casella di posta elettronica facente capo alla società. L'avviso potrà essere pubblicato anche sul sito web della società e nella bacheca delle comunicazioni della società presente presso la segreteria del club, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale.

19.3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

19.4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 20) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

20.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.


20.2. Il Presidente nomina un segretario, anche non socio.

20.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 21) ASSEMBLEA TENUTA CON L'AUSILIO DI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

21.1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Soci con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e adottate le misure necessarie affinché:

a. il Presidente dell'assemblea accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;



The image shows an official circular stamp of the club, partially overlapping the text. Below the stamp, there are two handwritten signatures in black ink. The first signature is larger and more prominent, while the second is smaller and located further down the page.

- b. il soggetto verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

21.2 Qualora per motivi tecnici si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

TITOLO VI

Organo amministrativo – Consiglio di Amministrazione – Decisioni degli amministratori – Poteri – Rappresentanza - Compenso

Articolo 22) ORGANO AMMINISTRATIVO

22.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dai soci.

22.2. Possono ricoprire la carica di amministratore soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte della F.I.G., del C.O.N.I., di altra Federazione sportiva nazionale o degli organi di disciplina della Società a squalifica o sospensione per periodi superiori a tre mesi;
- d) essere tesserati presso la F.I.G.;
- e) avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- f) non intrattenere con la Società alcun rapporto di lavoro dipendente né autonomo.

22.3. Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

22.4. Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica quattro anni (periodo olimpico "giochi estivi") e sono rieleggibili.

22.5. In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo organo amministrativo.

22.6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.


Articolo 23) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nomina un vice presidente che fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più segretari ed amministratori delegati conferendo loro deleghe per operare. Il consiglio di Amministrazione può nominare procuratori esterni ai membri del Consiglio per periodi di tempo limitato e con specifici poteri.

23.2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

23.3. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a tutti i membri del Consiglio e dell'organo di controllo, se nominato; in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.

23.4. L'avviso dovrà indicare le materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione.



23.5. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti l'organo di controllo, se nominato.

Articolo 24) DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

24.2. Salvo quanto appresso stabilito, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da numero pari di membri, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

24.3. In caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri, qualora si proceda alla nomina di uno o due amministratori delegati e successivamente intervenga disaccordo circa la revoca dell'amministratore delegato nominato, ovvero nel caso intervenga disaccordo circa l'adozione di una delibera consiliare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà automaticamente decaduto dall'ufficio e dovrà essere sottoposta senza indugio alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 25) POTERI

25.1. L'Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, e il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

25.2. All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

25.3. È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

25.4. In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e di quello sociale e ne cura il deposito nel Registro delle Imprese.

25.6. Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14, D.Lgs. 36/2021 e 6.3, D.Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Articolo 26) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

26.1. La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

26.2. I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della federazione italiana o ente di promozione sportiva a cui la società è affiliata dovranno astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 27) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

27.1. Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021 spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; agli amministratori eletti non spetta alcun compenso o remunerazione per l'esercizio del proprio mandato.

TITOLO VII
Organi di controllo e revisione

Articolo 28) ORGANO DI CONTROLLO

28.1. Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti. Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dell'Assemblea dei soci.

28.2. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 c.c. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

28.3. Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata dall'Assemblea dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6.

28.4. Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore a quattro milioni di euro, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

28.5. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

28.6. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

28.7. Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest'ultimo è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.

28.8. I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società.

28.9. Si applica l'articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

TITOLO VIII
Organi di disciplina – Effetti dell'impugnazione


Articolo 29) ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

29.1. Con riferimento alle attività svolte nell'ambito della F.I.G. deve essere istituita una Commissione di disciplina di prima istanza. Essa può essere unipersonale ovvero composta da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci che devono altresì nominare:

- in caso di organo collegiale, il Presidente di esso;
- in ogni caso, anche almeno un membro supplente;

qualora nel periodo di durata in carica appresso indicato vengano a mancare, per qualsiasi ragione, più membri effettivi o supplenti, i soci devono provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

29.2. La Commissione di disciplina di prima istanza dura in carica per anni 3 (tre); entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.



29.3. Salva la competenza degli organi di disciplina Federali, la Commissione di disciplina di prima istanza giudica di tutti i casi di indisciplinazione, di inosservanza delle norme di Circolo e Federali nonché di scorretto comportamento sportivo, morale e civile dei Soci e degli atleti dilettanti, iscritti al Circolo; essa interviene e giudica ogni qualvolta abbia avuto notizia di uno dei casi sopra indicati.

29.4. La Commissione di disciplina di prima istanza può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) censura scritta;

c) sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali della Società o della sola attività sportiva;

d) radiazione.

29.5. La Commissione di disciplina di prima istanza decide dopo aver udito le parti interessate e gli eventuali testimoni ed aver espletato tutte le indagini che ritiene opportune.

29.6. La decisione deve essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso la Segreteria della società; copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai controinteressati nonché all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R..

29.7. Contro il provvedimento disciplinare adottato, sia l'iscritto nei cui confronti esso sia stato adottato, sia gli iscritti controinteressati, sia la Società possono presentare ricorso alla Commissione di disciplina di seconda istanza entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione, con indicazione degli specifici motivi di impugnazione; in mancanza del ricorso entro il termine sopra indicato, la decisione diviene definitiva.

29.8. In pendenza della decisione sul ricorso non dovrà essere data alcuna pubblicità al provvedimento adottato in prima istanza.

Articolo 30) COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

30.1. Con riferimento alle attività svolte nell'ambito della F.I.G. deve essere istituita una Commissione di disciplina di seconda istanza. Essa è composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci che devono altresì nominare il Presidente e, qualora nel periodo di durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri effettivi o supplenti, provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

30.2. La Commissione di disciplina di seconda istanza dura in carica per anni 4 (quattro); entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione. La Commissione di disciplina di seconda istanza è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dagli interessati, dai controinteressati o dalla Società contro i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Commissione di disciplina di prima istanza.

30.3. La Commissione di disciplina di seconda istanza decide dopo aver udito le parti interessate; può anche esaminare testimoni ed espletare altre indagini, ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

30.4. La Commissione di disciplina di seconda istanza resta in carica per il quadriennio olimpico (e più precisamente fino alla prima assemblea della società nell'anno in cui si svolgono le olimpiadi, la quale dovrà provvedere alla relativa nomina); con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

30.5. La carica di membro della Commissione di disciplina è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 31) EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

31.1. La proposizione dell'impugnazione di fronte alla Commissione di disciplina di seconda istanza non ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

31.2. Le decisioni definitive degli Organi di disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui al precedente art.29 devono essere affisse per estratto all'albo sociale per la durata di 15 (quindici) giorni, salvo che le Commissioni, in casi particolari, non dispongano un termine più lungo.

TITOLO IX

Atleti dilettanti – Contributo annuale

Articolo 32) ATLETI DILETTANTI

32.1. La società Sportiva - dietro pagamento di quota di iscrizione determinata dall'organo amministrativo di anno in anno - potrà ammettere atleti dilettanti non soci a frequentare, in tutto o in parte, impianti e locali della Società, richiedendo alla F.I.G. il tesseramento degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui allo statuto della Federazione stessa.

32.2. L'ammissione degli atleti dilettanti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell'anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno. Entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno l'atleta dilettante ha facoltà di presentare richiesta di ammissione per l'anno successivo, impegnandosi al pagamento del relativo contributo annuale.

32.3. Su tale richiesta decide l'organo amministrativo della società entro il 30 (trenta) novembre.

32.4. Fermo il principio della disciplina uniforme dei diritti e dei doveri degli atleti dilettanti appartenenti alla medesima categoria, gli atleti dilettanti si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1 – atleti effettivi;
- 2 – atleti juniores;
- 3 – atleti onorari.

32.5. Condizione indispensabile per l'ammissione quale atleta dilettante è una irreprensibile condotta morale, civica e sportiva.


32.6. Tutti gli atleti dilettanti godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla loro rispettiva qualità in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

1 - Sono atleti effettivi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età ed abbiano provveduto al versamento del contributo a seguito dell'ammissione da parte dell'organo amministrativo.

2 - Sono atleti juniores i minorenni che abbiano compiuto il 6° anno di età. Essi corrispondono il contributo nella misura ridotta fissata di anno in anno dall'organo amministrativo. Gli atleti dilettanti minorenni sono rappresentati a tutti gli effetti nei confronti della società dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci, che rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'atleta dilettante minorenne.

3 - Sono atleti onorari coloro ai quali viene conferita annualmente tale qualifica da parte dell'organo amministrativo con particolari benemeritenze. Gli atleti onorari non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

32.7. Oltre alle suddette categorie, l'eventuale regolamento organico può prevedere la suddivisione degli atleti dilettanti in sottocategorie e definisce in ogni caso in modo uniforme le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza degli atleti dilettanti alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione di chi non sia atleta dilettante a frequentare gli impianti sportivi ed i locali della società, nel rispetto di quanto è previsto dallo Statuto e dal Regolamento della F.I.G..



32.8. Il domicilio degli atleti dilettanti, che vale ad ogni effetto nei rapporti degli stessi con la società e con i soci, corrisponde alla residenza o al domicilio dichiarati nella domanda di ammissione od in successive apposite comunicazioni effettuate da parte dell'atleta dilettante a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

32.9. La radiazione dalla F.I.G. o dall'ammissione alla frequentazione degli impianti e locali della società per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell'ammissione dell'atleta dilettante alla frequentazione degli impianti e dei locali della società.

32.10. Il contributo annuale versato dall'atleta dilettante radiato viene trattenuto dalla società.

Articolo 33) CONTRIBUTO ANNUALE

33.1. Tutti gli atleti dilettanti, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere un contributo annuale nella misura che deve essere determinata dall'organo amministrativo entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

33.2. Tali contributi dovranno essere versati in via anticipata alla società, secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo, di anno in anno.

33.3. I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa morte, né rivalutabili.

TITOLO X

Esercizio sociale – Bilancio – Divieto di distribuzione degli utili

Articolo 34) ESERCIZIO SOCIALE

34.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

34.2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge, da sottoporre all'approvazione dei soci.

Articolo 35) BILANCIO

35.1. In sede di approvazione del bilancio, i soci determineranno la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi di bilancio, che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 4.

Articolo 36) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

36.1. Come indicato nell'articolo 6.3. del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

TITOLO XI

Scioglimento e liquidazione – Trasformazione – Fusione – Scissione

Articolo 37) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

37.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

37.2. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità di liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

37.3. Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione alla Federazione Italiana Golf, che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sportiva sino al termine della stagione in corso alla data dello scioglimento e della messa in liquidazione della Società.

37.4. In caso di scioglimento, cancellazione o estinzione per qualunque causa, il patrimonio della Società risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali della Società, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 38) TRASFORMAZIONE – FUSIONE - SCISSIONE

38.1. Per la trasformazione, la fusione e la scissione della società si applicano le norme vigenti.

TITOLO XII

Lavoratori e volontari

Articolo 39) LAVORATORI E DIPENDENTI

39.1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

39.2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

39.3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

39.4. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

39.5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ..

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

39.6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

39.7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

39.8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Miis.

TITOLO XIII

Clausola compromissoria - Rinvio


Articolo 40) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

40.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la società o fra la società e gli eredi dei soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle decisioni sociali o aventi ad oggetto la qualità di socio, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Regione Toscana, nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 5 del 2003. In particolare, si conviene espressamente che l'Arbitro, quale che sia la procedura arbitrale adottata, venga nominato dalla Camera Arbitrale della Toscana con modalità che tutelino l'estraneità rispetto alla società del soggetto che effettua la detta nomina; il tutto in conformità alla normativa sopra citata. L'arbitro giudicherà quale amichevole compositore e senza formalità di procedura emettendo, entro sei mesi dal mandato a pena di decadenza, un lodo inappellabile e vincolante per le parti come se fosse la loro volontà negoziale.

40.2. La domanda di Arbitrato deve essere depositata presso il competente Registro delle Imprese.

Articolo 41) RINVIO

41.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme, del codice civile e delle leggi speciali, in materia di società a responsabilità limitata e di società sportive dilettantistiche, nonché alle disposizioni contenute nello statuto della F.I.G., ed ai regolamenti emanati dagli organi federali e dal C.O.N.I.; norme tutte che si intendono qui integralmente riportate e accettate nella loro versione tempo per tempo vigente.





Piero Molinari
NOTAIO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche, art.68 -
ter, Legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto **Avv. Piero Molinari, Notaio** con sede in Montevarchi con studio alla Via Dante n.58/A iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile Distrettuale di Arezzo, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive ventiquattro pagine e trasporto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 7 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Montevarchi, quindici dicembre duemilaventitrè

File firmato digitalmente dal Notaio Piero Molinari